

# **COMUNE DI LIMONE SUL GARDA**

Provincia di Brescia



## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 dell'11 dicembre 2002)

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel D.Lgs. n° 446 del 1997.

**Art. 2**  
**Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bovindi e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

**Art. 3**  
**Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o,

in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione, o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

#### **Art. 4** **Modalità per la richiesta e il rilascio di concessioni e loro contenuto**

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.

2. Le istanze intese a ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presentate ai sotto indicati uffici:

- a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile, all'Ufficio Tecnico;
- b) per le occupazioni permanenti con distributori di carburante all'Ufficio Tecnico;
- c) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, all'Ufficio Tecnico;
- d) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;
- e) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, al Settore Contabile;
- f) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi e impianti in genere, di cui al precedente punto d), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili, al Settore Contabile;
- g) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, alla Polizia Locale;

3. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli dirigenti responsabili di settore di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta comunale.

4. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condòmino o dei condòmini che provvedono all'amministrazione dell'immobile, o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali

variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

6. Per il pagamento del canone si applica il successivo art. 13.

7. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) tipo e ubicazione dell'occupazione;
- b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione e uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) adempimenti e obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata e, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;
- e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.

Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal dirigente responsabile del settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.

8. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione del canone vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

9. Le concessioni per occupazioni permanenti si intendono prorogate di anno in anno qualora il Comune di Limone sul Garda, o il concessionario, non dichiarino, tramite raccomandata A.R. entro il 31 gennaio dell'anno della nuova occupazione, di voler revocare, ovvero non voler più utilizzare, la concessione medesima.

## **Art. 5 Revoca delle concessioni**

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere motivatamente revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

2. La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 4, comma 3.

## **Art. 6**

### **Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.**

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie come dall'allegato A al presente regolamento.

4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

## **Art. 7**

### **Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.**

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe approvate come indicato dagli articoli 54 e 63 del D.Lgs. n° 446 del 1997 e specificate nell'allegato B.

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo

---

esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.

2. Per i passi carrabili la tariffa è quella riportata nell'allegato B.

3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. La superficie da assoggettare al canone per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento a una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma 4, non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera, né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 2. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.

7. I passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti dai commi precedenti per i passi carrabili.

8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse a utilizzare i passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

9. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto

privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

10. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie ecceda l'occupazione del suolo.

11. Le concessioni attinenti alle occupazioni effettuate con tavolini, espositori, tende, chioschi e edicole sono comunque rilasciate con durata non inferiore all'anno.

### **Art. 8** **Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.

2. Il canone si applica, in relazione all'effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate come indicato dagli articoli 54 e 63 del D.Lgs. n° 446 del 1997 e specificate nell'allegato B; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,15 al metro quadrato per giorno e a euro 0,10 al metro quadrato per giorno per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. Per le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti durante il mercato periodico, indipendentemente dagli allegati A e B, il canone annuo forfettario è il seguente:

- a) occupazioni effettuate sul lungolago Marconi: euro 813,75;
- b) occupazioni effettuate in via Quattro Novembre: euro 542,33;

4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.

## **Art. 9**

### **Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

## **Art. 10**

### **Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.**

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata come indicato dagli articoli 54 e 63 D.Lgs. n° 446 del 1997 e specificate nell'allegato B.

3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il canone di cui sopra deve essere maggiorato degli oneri di manutenzione della galleria, sempre determinati con le modalità di cui ai precitati articoli 54 e 63 del D.Lgs. n° 446 del 1997.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, computato per chilometro lineare, applicando la tariffa come sopra approvata e specificata nell'allegato B.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dagli articoli 54 e 63 del D.Lgs. n° 446 del 1997 con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre il canone è

aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;

b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n° 446 del 1997, e successive modificazioni, in euro 0,77 per utenza, con un minimo di euro 516,46, da versarsi in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione del canone, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

#### **Art. 11**

#### **Distributori di carburante e di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate come indicato dagli articoli 54 e 63 del D.Lgs. n° 446 del 1997 e specificate nell'allegato B.

2. Il canone per le occupazioni di cui al comma 1 è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle categorie di cui all'allegato A.

3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei, anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

---

6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 7. Per i passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione di carburanti si applica il precedente art. 7, comma 7.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata come indicato dagli articoli 54 e 63 del D.Lgs. n° 446 del 1997 specificata nell'allegato B.

8. Il canone è graduato in relazione a quanto indicato al precedente comma 2.

## **Art. 12 Esclusioni**

1. Sono escluse dal pagamento del canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 917 del 1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune o dello Stato, solo per la parte di suolo pubblico sui cui insistono i lavori;

c) le tabelle indicative delle stazioni e delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessino la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;

e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate

dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) gli accessi carrabili destinati a soggetti disabili;

i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;

j) le occupazioni di spazi e aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico o culturale, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

### **Art. 13** **Versamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il dirigente responsabile del settore concedente deve inviare copia dell'atto di concessione al dirigente responsabile del Settore Contabile, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone.

2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.

3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.

4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di luglio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero tramite la Tesoreria Comunale.

6. Per le occupazioni temporanee il dirigente responsabile del settore concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione

del canone. Il pagamento del canone è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 2,50.

8. Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita comporta la sospensione dell'atto di concessione fino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal dirigente responsabile del settore competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 4.

#### **Art. 14**

##### **Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone**

1. I dirigenti responsabili dei settori di cui al precedente art. 13, commi 1 e 6, controllano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 8 del precedente art. 4, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro sessanta giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.

2. L'atto deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997.

4. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 15**

##### **Sanzioni**

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto, oltre che al pagamento di una indennità sostitutiva del canone, alla sanzione amministrativa pari al cento per cento di ogni importo non versato, oltre gli interessi legali.

2. La sanzione indicata ali comma 1 si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. n° 285 del 1992, in quanto le stesse risultino dovute.

**Art. 16**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

## **ALLEGATO A**

### **Categorie di rilevanza impositiva delle aree e degli spazi pubblici**

<b>CATEGORIA 1</b>
Via Comboni
Via Concordia
Via Corda
Piazza Garibaldi
Piazzale Gerardi
Lungolago Marconi
Via Nova
Via Porto
Via Quattro Novembre
Via Rovina

<b>CATEGORIA 2</b>
Qualsiasi località diversa da quelle presenti nella categoria 1

## **ALLEGATO B**

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

#### **Tariffe annue al metro quadrato**

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>CATEGORIA 1</b>	<b>CATEGORIA 2</b>
Tavolini	91,88	82,69
Espositori	91,88	82,69
Chioschi	91,88	82,69
Edicole	91,88	82,69
Passi carrabili	18,38	16,54
Tende	55,13	49,62
Altre occupazioni	18,38	16,54

#### **Tariffe annue al metro lineare**

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>CATEGORIA 1</b>	<b>CATEGORIA 2</b>
Tubazioni sotterranee	4,20	3,78

#### **Tariffe base annue per ogni distributore**

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>CATEGORIA 1</b>	<b>CATEGORIA 2</b>
Distributori di carburanti	39,90	35,91

#### **Tariffe base annue per ogni chilometro**

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>CATEGORIA 1</b>	<b>CATEGORIA 2</b>
Seggiovie, funivie e simili	105,00	105,00

## **ALLEGATO B**

### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

#### **Tariffe giornaliere al metro quadrato**

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>CATEGORIA 1</b>	<b>CATEGORIA 2</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------

Occupazioni temporanee in generale	0,18	0,16
------------------------------------	------	------